

Legge regionale 12 dicembre 2019 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

**Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.**

**Art. 56**

*(Sostituzione dell' articolo 43 della legge regionale 26/2015 )*

1. L' articolo 43 della legge regionale 26/2015 è sostituito dal seguente:

**<<Art. 43**

*(Processo di controllo)*

1. Il processo di controllo della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale si articola in:

**a)** controllo trimestrale di cui all'articolo 44;

**b)** controllo annuale.

2. Gli obiettivi di performance degli enti del Servizio sanitario regionale sono monitorati dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute di cui all' articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), e detti enti possono presentare proposte di modifica in sede di rendicontazione trimestrale.

3. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute fornisce agli enti del Servizio sanitario regionale indicazioni operative ai fini del controllo di cui al comma 1.

4. Il processo di controllo della gestione dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute di cui al comma 1 è effettuato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.>>.